

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 16 del 29 aprile 2014

Riunione del 28 aprile 2014

Presidente : Avv. Antonio Ricciulli

CAF/19/2014 – Istanza di inibitoria dell'atleta Greta Cicolari avverso i provvedimenti adottati dalla C.G.N. con decisione C.U. n. 31 affisso l'11.3.2014 (sospensione per mesi sette da ogni attività federale).

Il Presidente della CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 e 29 R. Giur.
- rilevato che, nell'Ordinamento domestico, vige il generale principio della immediata esecutività di tutte le decisioni rese dagli organi di giustizia - anche non definitive e in pendenza di qualsivoglia mezzo di gravame - mentre in caso di riforma o di annullamento delle stesse restano salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo il diritto alla restituzione delle tasse e l'irrelevanza ai fini della recidiva (art. 28 nn. 1 - 2 - 4 R. Giur.)
- ritenuta quindi l'assoluta eccezionalità del rimedio previsto ex art. 28 n. 3 R. Giur., la cui positiva disamina - a prescindere dalla valutazione del merito, peraltro riservata a quest'Organo in formazione collegiale (art. 3 n. 2 R. Giur.) - richiede e presuppone la dedotta e documentata esistenza di "*circostanze particolarmente gravi*", tali cioè da giustificare una deroga al principio generale che precede
- osservato che - quanto al *periculum* - la ricorrente non ha prospettato alcun argomento atto a giustificare l'inibitoria nel senso anzidetto, trattandosi di situazione prevista e regolamentata dalle norme citate (art. 28 n. 4 R. Giur.) mentre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento afflittivo - diversamente - potrebbe ben essere invocata da tutti coloro i quali, destinatari di una sanzione, fossero impossibilitati a ottenere la completa definizione del gravame interposto prima di averla scontata in tutto o in parte
- ritenuto inoltre che - quanto al *fumus* - sia opportuno rinviare ogni decisione a un più approfondito esame del merito e/o comunque all'esito della discussione, anche in ordine all'ammissibilità e/o rilevanza delle nuove prove prodotte per la prima volta dall'atleta nel presente grado di appello, da valutarsi a mente dell'art. 90 n. 3, secondo alinea R. Giur.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., conferma l'udienza di discussione già fissata per il giorno 8 maggio 2014 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 29.04.2014